

TI_GERICHTE 60.2004.281 vom 5. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2004.281

FR: TI_GERICHTE 60.2004.281 du 5 septembre 2005

IT: TI_GERICHTE 60.2004.281 del 5 settembre 2005

Regeste

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale.

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.). L'indennità prevista dall'art. 317 CPP consiste nel risarcimento pieno ("rifusione") delle spese di patrocinio legale oggettivamente necessarie e dei danni materiali, nonché nella "riparazione" del torto morale, la cui determinazione é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice. Per la definizione dell'ammontare, delle modalità e dell'estensione dell'indennità si applicano le norme cantonali e, a titolo di diritto cantonale suppletivo, le regole generali degli art. 42 ss. CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7; N. OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berna 1994, p. 593). L'onere della prova incombe all'istante, motivo per cui la sua richiesta di risarcimento deve essere fondata su fatti precisi e deve essere documentata (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 113 IV 93 e 107 IV 155; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 4026; N. OBERHOLZER, op. cit., p. 593; rapporto n. 3163, p. 96 ad art. 317 e note riassuntive della seduta del 20.7.1988 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 9 ss.), e ciò malgrado la responsabilità dello Stato sia di natura causale. Del resto, appositamente per permettergli di raccogliere la documentazione e gli elementi necessari alla corretta quantificazione della pretesa, la legge prevede che l'istanza debba essere introdotta entro un anno (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 320 CPP, p. 508).

E. 1.2

Giusta l'art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall'abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione. Nella fattispecie, il procedimento penale nei confronti di IS 1 si è concluso con decisione 19.8.2003 del giudice della Pretura penale. L'istanza in esame è stata introdotta il 5.8.2004 e si riferisce al citato giudizio; essa è pertanto tempestiva e, essendo la legittimazione dell'istante pacifica, anche ricevibile.

E. 1.3

Come sopra esposto, IS 1 è stato riconosciuto autore colpevole di violazione della legge cantonale sulla caccia unicamente per essersi recato sul luogo di caccia con l'ausilio della propria autovettura, mentre è stato assolto dalle accuse di impedimento di atti dell'autorità e di violazione delle leggi federale e cantonale sulla caccia in relazione agli altri fatti descritti nel decreto di accusa 26.8.2002. Occorre quindi determinare con precisione, interpretando, cosa il CPP intende con il termine "prosciolto". I lavori preparatori non aiutano a chiarire ulteriormente il termine "prosciolto", segnatamente a sapere se il diritto di cui all'art. 317 CPP valga solo in caso di totale proscioglimento o anche in caso di parziale proscioglimento, come nella fattispecie in esame. Se di principio questa Camera ritiene che un'indennità sia possibile solo in presenza di un proscioglimento totale dell'accusato (cfr. decisione 12.5.2004 in re I. F., inc. _____), si giustifica nondimeno considerare "prosciolto" l'accusato assolto da imputazioni indipendenti da quelle di cui alla condanna, ossia riconducibili a reati e/o a fatti del tutto diversi. In concreto, malgrado le imputazioni figurino nel medesimo decreto di accusa, appare pacifico che le relative procedure non possono essere considerate strettamente connesse (cfr. decisione TF _____ del 25.2.2005). Anzi, come rilevato dallo stesso istante, l'imputazione di violazione dell'art. 20 della legge cantonale sulla caccia non ha comportato in concreto alcun atto istruttorio e non è neppure stata oggetto di discussione in sede dibattimentale, ritenuto che l'istante ha immediatamente ammesso di essersi recato sul luogo di caccia con la propria vettura (cfr. verbale di interrogatorio 27.11.2001, p. 1 e 2, allegato

E. 3

Riparazione del torto morale

E. 3.1

L'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto. La determinazione dell'ammontare dell'indennità è lasciata al potere d'apprezzamento del giudice (cfr. rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP dell'8.11.1994, p. 96 ad art. 317 nel quale si parla di "equa indennità"; note riassuntive della seduta del 9.7.1993 della Commissione speciale per la revisione del CPP, p. 15 ss.) ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7). L'art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo. È necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446).

E. 3.2

L'istante postula la rifusione di CHF 15'000.-- a titolo di torto morale, rilevando sostanzialmente che la notizia del procedimento penale aperto nei suoi confronti è subito circolata nel paese di _____ ed ha avuto un ampio riscontro nei mass media (cfr. istanza 5.8.2004, p. 7 e 8). Osserva inoltre di avere provato un sentimento di ansia e di vergogna " (...) che lo ha portato ad uno stato precario di salute psicofisica e lo ha costretto a rivolgersi al dott. _____ di _____ che lo ha sottoposto ad una cura farmacologica (doc. 18) " (istanza 5.8.2004, p. 9). Sottolinea infine il fatto di avere

scontato una pena – la privazione del diritto di cacciare – prima ancora della celebrazione del pubblico dibattimento e, con particolare riferimento all'accanimento palesato dai guardiacaccia, il sentimento di paura e ansia che prova nel solo fatto di recarsi nei boschi sia durante il periodo di caccia sia a stagione conclusa, rinviando al certificato medico del dott. _____ (cfr. istanza 5.8.2004, p. 10).

E. 3.3

A riprova dell'interesse dei mass media, l'istante ha prodotto un articolo apparso sul settimanale "_____" (doc. 14) ed una videocassetta della trasmissione televisiva "_____" inerente il fenomeno del bracconaggio (doc. 15). I mass media non hanno tuttavia mai fatto il nome di IS 1 e del resto nemmeno i reperti mostrati durante la citata trasmissione televisiva potevano essere ricollegati all'istante. Con riferimento all'articolo di giornale, risulta poi chiaramente che l'attenzione del pubblico era focalizzata sul problema dei rapporti tra mondo venatorio ed Ufficio della caccia e della pesca in generale e sui metodi – giudicati eccessivi – utilizzati dai guardiacaccia più in particolare. Per il che se ne deve dedurre che il procedimento penale aperto nei suoi confronti non può aver seriamente danneggiato la sua reputazione. L'istante ha prodotto agli atti un certificato medico rilasciato dal dott. _____ che attesta di averlo avuto in cura " (...) dal _____ al _____ per depressione nervosa causata da accuse inveritiere nell'ambito venatorio " (doc. 18). Ora, il certificato medico – alquanto generico ed oltretutto rilasciato da un medico specializzato in medicina generale – non appare sufficiente a provare che i disturbi riscontrati fossero la conseguenza diretta della procedura penale ed in particolare ad escludere che tali disturbi sussistessero già prima. Anzi, esso prova semmai una tendenza a reazioni gravi ed anormali in relazione a danneggiamenti, ovvero una certa " predisposizione costituzionale " dell'istante (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 154 e riferimenti). Come sopra esposto, la patente di caccia è stata negata all'istante nell'ambito di un procedimento amministrativo autonomo, per il che nulla può pretendere al proposito in questa sede. La situazione familiare e professionale dell'istante – funzionario _____ ora in pensione, conosciuto negli ambienti venatori – non è infine sufficiente per ammettere una grave lesione della personalità che abbia oltrepassato gli inevitabili inconvenienti derivanti dal procedimento penale e dal pubblico dibattimento: del resto lo Stato non è tenuto al versamento di un'indennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3). Questa conclusione tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato – ad accezione dell'accusa di violazione della legge cantonale sulla caccia per essersi recato sul luogo di caccia con l'ausilio della propria automobile – come ritenuto nel giudizio 19.8.2003 della Pretura penale e nella presente decisione.

E. 4

L'istante protesta inoltre le ripetibili di questa sede, che quantifica in almeno CHF 3'500.-- (cfr. istanza 5.8.2004, p. 11). Nella commisurazione dell'onorario relativo alla formulazione dell'istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell'adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame. In concreto, considerato che la stesura dell'istanza in esame non presentava dal profilo

giuridico e fattuale difficoltà particolari e che l'onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie per averla seguita sin dall'inizio, a giudizio di questa Camera va riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell'istanza – un importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese e IVA.

E. 5

L'indennità dovuta a IS 1 ammonta a CHF 4 '116.50 oltre interessi al 5% a far data dal 5.8.2004.

E. 6

La procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.